

- depositata la visura camerale, in pari data, e rilevato che il ricorso era stato presentato lo stesso giorno della pubblicazione dell'istanza e dell'accettazione dell'esperto nonché che al medesimo era stata allegata la documentazione di cui all'art. 7 comma II, con decreto emesso nel termine di 10 giorni dal deposito del ricorso, è stata fissata la udienza per la comparizione della società, dell'esperto e dei creditori;
- alla udienza del 26.01.2022:
- a) la parte istante ha depositato il plico contenente le notificazioni ai creditori ed ha illustrato le linee essenziali del piano di ristrutturazione ipotizzato (consistente, *breviter*, in parte nella parziale continuazione, indiretta, per il tramite di altra impresa, di un ramo di azienda, volta anche alla parziale salvaguardia del livello occupazionale, e, per il resto, nella liquidazione del restante complesso aziendale); ha altresì instato anche per l'emissione di un provvedimento cautelare di sospensione del contratto di anticipazione bancaria su fatture in essere con la Banca Intesa, che in difetto consentirebbe alla banca la compensazione dei crediti incassati con il maggior credito da essa vantato, drenando così la liquidità a soddisfacimento degli altri creditori;
- b) l'esperto ha illustrato sinteticamente lo stato delle trattative, al momento ancora in fase del tutto embrionale;
- si sono costituiti nella procedura taluni creditori (

.), con la mera finalità di precisazione dei rispettivi crediti;

- la parte istante è stata onerata, nel termine del 31.01.2022, del deposito di una nota riepilogativa sulla modalità delle notificazione ai singoli creditori;
- la società ha depositato tempestivamente la richiesta di nota riassuntiva delle modalità di notificazione nonché una (non autorizzata) memoria integrativa della misura cautelare richiesta nei confronti del creditore Banca Intesa

OSSERVA

Sulla base delle informazioni fino a questo momento a disposizione, allegate essenzialmente nel ricorso introduttivo, e confermate dall'esperto, ed in assenza di contestazioni da parte dei creditori, può ritenersi sussistente una ragionevole prospettiva di conseguire un seppur parziale, e verosimilmente minimale, risanamento dell'impresa ricorrente. Sicchè le misure protettive prodottesi sin dal momento della pubblicazione della istanza nel registro delle imprese, vale a dire il divieto per tutti i creditori di acquisire diritti di prelazione, se non concordati, nonché di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari, e di cui oggi la società ricorrente chiede la conferma, risultano teleologicamente strumentali al buon esito delle trattative coi creditori, in procinto di imminente avvio, le quali potrebbero in tesi essere pregiudicate da iniziative individuali dei creditori, che minerebbero l'unitarietà del complesso aziendale destinato alla continuazione, così precludendo qualunque forma di risanamento.

Allo stato, pertanto, ricorrono i presupposti per la conferma delle misure protettive già efficaci, la cui durata, stante la complessità del piano che dovrà essere predisposto, ed in assenza di pregiudizi sproporzionati per i creditori, al momento da nessuno

evidenziati o prospettati, può essere fissata nella misura massima richiesta di 120 giorni.

Non può invece essere accolta in questa sede la ulteriore istanza, formalizzata solo alla udienza di comparizione (e poi meglio articolata nella memoria non autorizzata depositata il 31.01.2022), volta alla emissione di un provvedimento “cautelare” di sospensione del contratto di anticipazione bancaria su fatture in essere con la Banca Intesa.

In primo luogo, va rilevato che tale istanza risulta specificamente formulata solo nella udienza di comparizione, e non già nella originaria istanza, come invece previsto dall’art. 6 della novella, formulata alla CCIIA, e pubblicata nel registro delle imprese, la quale, nelle intenzioni del legislatore è suscettibile di conferma da parte del Tribunale. Essa dunque risulta formulata in una fase processuale di contraddittorio già ben avviato, non potendosi trascurare conseguentemente l’inammissibile effetto “sorpresa” a svantaggio del creditore che, inconsapevole della specifica misura avanzata dalla parte ricorrente nemmeno può avere articolato difese. Con ciò determinandosi un inammissibile contrasto con la *ratio legis* del nuovo istituto fondato su immanenti valori di trasparenza e *discovery*, tanto che l’art. 7, al comma 4, specificamente prevede che ove le misure richieste incidano sui diritti dei terzi, costoro devono essere sentiti.

Né tantomeno può ovviarsi a tale lacuna con il differimento della udienza e con il radicamento, in questa sede, del contraddittorio con la banca, ostandovi, da un lato, come visto, la non coincidenza tra le misure richieste *ex art. 6* con l’originaria istanza alla CCIIAA e quelle oggetto di conferma da parte del Tribunale (a norma dell’art. 7);

dall'altro lato, la considerazione che il procedimento di conferma della misure cautelari è informato a principi di assoluta celerità e speditezza, tanto che, per la prima volta in assoluto nel panorama processual-civilistico, è lo stesso legislatore a dettare il tempo massimo (a pena di cessazione degli effetti delle misure richieste) di fissazione dell'udienza (cfr. art. 7 comma III, ultimo periodo).

In secondo luogo, vi è poi la previsione, che riecheggia la portata del principio generale sancito nell'attuale art. 169 *bis* L.F., di cui all'art. 10 D.L. cit. che, al secondo comma, prevede una speciale misura, diversa dalle misure protettive del patrimonio, ed in cui andrebbe sussunta la specifica istanza di cui si discute, secondo cui: *“In mancanza di accordo, su domanda dell'imprenditore, il tribunale, acquisito il parere dell'esperto e tenuto conto delle ragioni dell'altro contraente, può rideterminare equamente le condizioni del contratto, per il periodo strettamente necessario e come misura indispensabile ad assicurare la continuità aziendale. Se accoglie la domanda il tribunale assicura l'equilibrio tra le prestazioni anche stabilendo la corresponsione di un indennizzo. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle prestazioni oggetto di contratti di lavoro dipendente”*.

Tale norma prevede innanzitutto un primigenio contraddittorio diretto e trasparente tra la parte debitrice ed il creditore, veicolato ed agevolato dall'esperto, nella conduzione delle trattative (cfr. primo periodo dell'art. 10, comma II), e, solo in mancanza di accordo tra le parti, l'intervento residuale del Tribunale.

Conclusivamente, la istanza di sospensione del rapporto contrattuale in essere con la banca non può in questa sede essere accolta, non potendosi, ad avviso di questo Giudice, annoverare genericamente nelle misure cautelari previste dall'art. 7, ostandovi

la speciale disciplina voluta proprio dal legislatore della riforma (di cui all'art. 10) nel quadro di un rapporto dialettico tra le parti, da condursi secondo buona fede, nell'alveo delle trattative volte al risanamento.

P.Q.M.

- a) conferma le misure protettive richieste e, per l'effetto,
- b) dispone che dal giorno della pubblicazione dell'istanza al registro delle imprese e per i successivi 120 giorni, fatti salvi i diritti di credito dei lavoratori, non è consentito ai creditori dell'impresa ricorrente di acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore, né di iniziare e proseguire azioni cautelari sul patrimonio dell'impresa o sui beni e diritti con i quali quest'ultima esercita l'attività.

Si comunichi alle parti costituite.

Ivrea, lì 10/02/2022

Il Giudice Delegato
Dott. Alessandro Petronzi